NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 18

Sostituzione dell'articolo 36 della legge n. 1089

L'articolo 36 della legge n. 1089 e' sostituito dal seguente: "Art. 36. - 1. Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale. 2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita' del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione. 3. Per i beni culturali di proprieta' della regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza oppure oggetto di delega di funzioni amministrative alla regione, l'ufficio di esportazione sente la regione, il cui parere e' reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, e' vincolante. 4. L'attestato di libera circolazione ha validita' triennale ed e' redatto in tre originali dei quali:

a) uno e' depositato agli atti d'ufficio;

b) un secondo e' consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;

c) un terzo e' trasmesso al competente Ufficio centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali per la formazione del registro ufficiale degli attestati".

Versione in vigore dal 25 aprile 1998, non più in vigore dal 11 gennaio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sulla circolazione dei beni culturali
Estremi	Legge 30 marzo 1998, n. 88
Capo	IV — Modificazioni alla legge n. 1089
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sulla-circolazione-dei-beni-culturali/art-18-sostituzione-dell-articolo-36-della-legge-n-1089/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it